

Corte d'Appello di Firenze, Sez. II Civ., 17 novembre 2016, n. 34.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, (...) s.p.a., (d'ora in poi anche o solo (...)) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza non definitiva n. 240/10 emessa dal Tribunale di Firenze in data 8/11 giugno 2010 che rigettava l'eccezione di decadenza avanzata dalla convenuta (e contrapposta all'azione avanzata da volta a ottenere il pagamento di conguagli tariffari per l'importo di Euro 153.154,70 per trasporti effettuati, in applicazione delle tariffe ACN firmato a Genova il 22 maggio 1995, all'intero delle tariffe forcilla ex art. 13 DM 18 gennaio 1982) perché infondata in fatto e in diritto.

Il primo giudice evidenziava in sentenza che l'art. 3 della L. n. 32 dell'anno 2005 prevedeva l'abrogazione di cui all'art. 3 D.L. 256/01 convertito con modificazioni limitatamente alle azioni di nullità per difetto di forma del contratto di trasporto convenzionalmente siglato per iscritto e non anche per tutte le altre azioni da esercitare come quella per cui è giudizio. La decadenza non poteva ritenersi pertanto intervenuta.

Parte appellante ((...) s.p.a.) ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava affidandosi al seguente motivo di appello:

- il giudice di primo grado aveva errato nella ritenere non intervenuta la decadenza eccepita considerato che l'art. 3 L. 32/05 aveva in realtà abrogato la sola norma interpretativa dell'art. 26 della L. 298/74 che stabiliva la nullità del contratto di trasporto redatto per iscritto qualora non avesse contenuto terminate annotazioni, stabilendo che la medesima forma scritta non fosse obbligatoria e che la nullità riguardasse tale forma scritta sicché le azioni da esercitare sottoposte a decadenza erano tutte quelle nascenti dal contratto e non solo quelle relative alla nullità nel senso di cui all'art. 26 della L. 298/74.

Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con

condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

Radicatosi il contraddittorio, (...), nel costituirsi in giudizio, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Avverso la sentenza definitiva, nelle more intervenuta e che dichiarava la improcedibilità della domanda di parte attrice ((...)) per mancato espletamento della mediazione delegata, proponeva appello lo stesso (...) che eccepiva:

A) l'erroneità della sentenza gravata in quanto il giudice non avrebbe dovuto disporre la mediazione prevista dall'art. 5 secondo comma D.Lgs. 28/10 sia perché aveva rimesso la causa sul ruolo per l'espletamento di una CTU contabile e sia perché un tentativo di conciliazione era stato avviato ma era fallito da parte del medesimo consulente;

b) l'erroneità della condanna alle intere spese di lite posto che la parte era per contro risultata vittoriosa nella decisione parziale;

c) nel merito rilevava la fondatezza della pretesa attorea, l'applicabilità in via automatica dei valori minimi imperativi e inderogabili ai corrispettivi pagati da controparte, attesa la sua mancata contestazione sul punto.

Esaurita la trattazione, la causa (appresso la riunione dei due procedimenti), acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 luglio 2016, nel corso della quale, venivano assegnati i termini defensionali di rito, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., e, sulle conclusioni delle parti comparse, precisate come in epigrafe trascritte, veniva decisa nella camera di consiglio del 17 novembre 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva questa Corte che l'appello di (...) s.p.a., è da ritenersi infondato e come tale va respinto non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivise statuizioni del primo giudice. L'appello di (...) va dichiarato invece improcedibile per mancato esperimento della mediazione delegata.

Ciò posto, in relazione al gravame di (...) avverso la sentenza parziale del Tribunale di Firenze, si rammenta che l'art. 3 della Legge n. 32/2005 contenente la "Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di cose e persone" stabilisce che "le disposizioni di cui all'art. 3 D.L. 256/01, convertito con modificazioni dalla L. 334/2001, sono abrogate. È prevista la decadenza entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge delle azioni da esercitare". mentre l'art. 3 L. 334/2001 (di conversione del D.L. 256/2001) abrogato dalla legge 32/2005 recitava infatti: "l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 Giugno 1974, n. 298, come modificato dall'art. 1 decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni; dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che fa prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 c.c., ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta".

Dalla combinata lettura di tali articoli si può evincere come l'art. 3 L. 32/ 2005 contiene espressamente l'abrogazione di una norma precedente e nel far riferimento alle "azioni da esercitare" circoscrive le medesime all'ipotesi di all'abrogazione di quella medesima norma che aveva sancito la irrilevanza della forma scritta del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi a pena di nullità dello stesso. Non vi è in altre parole alcun riferimento all'intero sistema delle tariffe a forcella.

Così concettualmente parametrata l'azione di decadenza, in una lettura sistematica della disposizione, può agevolmente ritenersi che la medesima si riferisca alla sola disciplina della forma del contratto di trasporto e non all'intera normativa impositiva delle tariffe a forcella, che è stata infatti poi abrogata solo a far data dal 28 febbraio 2006 dal D. Lgs n. 286 del 21.11.2005, attuativo (appunto) della legge delega 32/2005 (sul punto si legga anche la sentenza del

Tribunale Udine n. 305 del 10 febbraio 2009).

In altre parole la legge n. 32/2005 è una legge con la quale il Governo era delegato a emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia e (tra l'altro) di liberalizzazione dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi. È vero dunque che il legislatore si muoveva nell'ottica del superamento delle tariffe c.d. "a forcilla" ancora tuttavia da stabilire, ma sarebbe illogico ritenere, e fonte di probabile illegittimità costituzionale, che sia stata introdotta una decadenza di tutte le azioni ex L. n. 298 del 1974, prima della abrogazione di tale legge e addirittura prima della scadenza del termine concesso al governo per l'emanazione dei decreti legislativi di riordino della materia. Inoltre appare significativo il fatto che la decadenza sia prevista nello stesso comma, e subito dopo, l'abrogazione del D.L. n. 256 del 2001, art. 3 (Cass. Sez. 3, sent. 16 Marzo 2012, n. 4247).

Una interpretazione dell'art 3 L. 32/2005 costituzionalmente orientata non può prescindere da una lettura organica ed unitaria della stessa, come peraltro impone l'art 12 delle preleggi anteposte al codice civile. Da tale lettura sistematica emerge chiaramente che il termine quadrimestrale previsto si riferisce alle azioni di recupero del credito del trasportatore basate su violazioni dei minimi tariffari all'epoca cogenti, solo ed esclusivamente cioè quelle relative all'azione di nullità ex art. 3 del d.l. n. 256/01, ovvero a quella specifica azione di nullità del contratto di trasporto riconducibile all'ipotesi in cui lo stesso sia stato stipulato per iscritto, dalla mancata annotazione dei dati relativi all'iscrizione all'albo e all'autorizzazione al trasporto.

Una diversa esegesi della norma verrebbe a configgere non solo con l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 13 giugno 1979 n. 3331; Cass. 15 settembre 1995 n. 9764), per cui le norme contenenti termini decadenziali devono essere di stretta interpretazione, ma anche con le previsioni delle menzionate preleggi secondo cui le disposizioni (come certamente sono quelle di decadenza), costituenti eccezione a regole generali, non si applicano se

non nei casi e nei tempi in esse considerati (cfr. art. 14 preleggi). Ne consegue che non può dirsi intervenuta la decadenza.

Deve essere altresì rigettato l'appello di i. i. L'esperimento del procedimento di mediazione ex officio è stato disposto dal Giudice di primo grado sulla base dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 28/2010, così come modificato dall'art. 84, comma 1, lett. c) del D.L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/2013. In base al disposto di tale articolo l'esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In base al principio tempus regit actum, la disposizione citata è applicabile ai procedimenti in corso (già pendenti) a partire dal 21 settembre 2013 - (art. 84 D.L. n. 69/2013) e nel caso di specie il fascicolo è stato assegnato al Giudice di I grado con provvedimento 8 ottobre 2013. Dunque, nella fattispecie, il giudice poteva disporre, così come ha fatto, con ordinanza all'udienza del 23 gennaio 2014, la mediazione delegata assegnando il termine di legge (15 giorni) per la proposizione della relativa i-stanza all'organismo di mediazione.

Nella fattispecie peraltro poteva ritenersi sussistente il presupposto di operatività dato sia dalla natura della causa concernendo diritti disponibili sia dal fatto che la controversia non fosse ancora giunta al momento dell'udienza della precisazione delle conclusioni posto che la causa era stata messa nuovamente sul ruolo per l'espletamento di una CTU sicché il giudizio era suscettibile, al termine dell'accertamento tecnico, di essere riesaminato anche sotto il profilo mediatorio.

La fissazione della prima udienza di precisazione delle conclusioni non esaurisce per vero, una volta per tutte, il potere del giudice di avviare le parti alla mediazione posto che l'art. 5 comma secondo D.Lgs 28/2010 non autorizza questa interpretazione restrittiva. La rimessione della causa sul ruolo equivale a tutti gli effetti a una riapertura dell'istruzione (Cass., Sez. 2 24 febbraio 2012, n. 2895, rv. 621853) con tutto quello che tale decisione comporta per le parti (che potrebbero anche trovare il modo di conciliarsi).

A nulla può valere che il CTU non fosse riuscito nell'intento conciliativo sicché la mediazione delegata era inutile, posto non solo la circostanza che il consulente vi

è obbligato ex lege, ma anche perché tale tentativo fallito non sostituisce quello esperibile dall'organismo demandato dal giudice.

Inoltre, va sottolineato che le parti, state l'obbligatorietà discendente dallo iussus del giudice non avevano altra scelta se non quella di ottemperare al provvedimento di avvio che non è peraltro neppure impugnabile. È certamente ammissibile rispetto all'ordinanza di mediazione ex officio, una istanza di parte volta a sollecitare uno jus poenitendi nel medesimo giudice, nel senso che la parte può richiedere di revocare il proprio provvedimento ex art. 177 cod. proc. civ. (l'istanza tuttavia non sospende i termini innesscatisi e, dunque, nelle more, le parti erano tenute a rispettare la decisione) ma, in carenza di una revoca le parti non potevano in ogni caso che ottemperare all'ordine detto non prevedendo la legge alcuna altra alternativa.

Peraltro è appena il caso di osservare che parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza 23 gennaio 2014 con cui è stata disposta la mediazione ex officio solo all'ultima udienza del 25 novembre 2014, e quindi non tempestivamente essendo abbondantemente decorsi i quindici giorni indicati per l'avvio in mediazione. In ogni caso, si ribadisce, alcuna revoca da parte del giudice è intervenuta nella fattispecie.

Non avendo dunque parte attrice chiesto tempestivamente la revoca dell'ordinanza del 23 gennaio 2014, né esperito la mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010, la relativa domanda giudiziale così come deciso dai primo giudice deve ritenersi improcedibile.

Da respingersi è anche il secondo motivo di appello.

Prima di esaminare la fondatezza o meno di tale motivo di appello, preme rilevare quanto segue:

- la sentenza parziale niente ha statuito sulle spese processuali essendo stata procrastinata tale statuizione al giudice della sentenza definitiva. Ancorché l'impugnazione sia duplice non può nascondersi che la decisione, in punto di spese, sia stata presa dal Tribunale (che le ha poste a carico di (...)) nell'ottica dell'intero giudizio anche perché il giudice della sentenza parziale aveva riservato

ogni decisione in merito alla sentenza definitiva;

- il legislatore non lascia il giudice privo di riferimenti normativi riguardo alla rilevanza degli aspetti strutturali di una decisione, e conseguentemente dell'ordine di trattazione delle questioni. Le regole maggiormente significative al riguardo vanno desunte dagli artt. 132, 276, 277 e 279 cod. proc. civ., nonché 118 e 119 delle relative disposizioni di attuazione. In particolare l'art. 276 cod. proc. civ. prevede l'esame dapprima delle questioni pregiudiziali e poi del merito della causa (art. 276, comma 2 cod. proc. civ.); fra le prime, la precedenza è accordata alle questioni relative alla giurisdizione e alla competenza, poi alle pregiudiziali di rito (come nel caso di specie la questione relativa all'esperimento della mediazione ex officio come condizione di procedibilità della domanda giudiziale), poi alle preliminari di merito, ed infine al merito in senso stretto (art. 279, comma 1, nn. 1, 2, 3 cod. proc. civ.). Sulla base di tale ordine, nel caso di specie, la questione pregiudiziale di rito come su esposta deve essere esaminata prima di quelle da essa dipendenti e può essere considerata come "impediente" o "assorbente" della questione preliminare di merito oggetto della sentenza parziale non definitiva n. 204/10.

Ciò posto, la questione di improcedibilità decisa dal primo giudice deve allora in via logica ritenersi assorbente di ogni altra eccezione in senso stretto quale è quella della decadenza. In altre parole il fatto che il primo giudice si sia pronunciato prima sulla decadenza e poi sull'improcedibilità è dovuto solo alla circostanza che la sentenza parziale ha temporalmente proceduto quella definitiva. Ma se fosse stata pronunciata un'unica sentenza la questione di improcedibilità avrebbe occupato il giudice, in via assorbente (e quale ragione più liquida), prima dell'eccezione di decadenza (trattandosi di un'eccezione vertente già sul merito di causa). Una volta accertato quindi che l'azione promossa in primo grado da (...) è improcedibile diviene irrilevante che il medesimo possa essere stato vittorioso in precedenza (e in quello che ora è un unico procedimento) nel rigetto dell'eccezione di decadenza.

te sentenze impugnate vanno di conseguenza confermate in ogni loro parte.

In applicazione del principio di soccombenza (in applicazione delle medesime argomentazioni dianzi sviluppate), le spese processuali del presente grado del giudizio (inteso sotto questo profilo come unico procedimento) della parte vittoriosa (...) s.p.a., devono essere poste a carico di (...) e vanno liquidate in complessive Euro 9.515,00 (Euro 2.835,00 per fase di studio, Euro 1.820,00 per la fase introduttiva, Euro 4.860,00 per la fase decisoria), sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, considerati il valore della controversia (dichiarato, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU - DPR n. 115/02 pari a Euro 153.154,70 e ricompreso nello scaglione da Euro 52.001 a Euro 260.000 e l'impegno difensivo (medio) prestato oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

P.Q. M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti (R.G. 1560/2011 e R.G. 1260/2015), disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da (...) s.p.a. e su quello avanzato da "(...), gravami entrambi avanzati avverso le sentenze (parziale) n. 240/10 emessa dal Tribunale di Firenze in data 8/11 giugno 2010 e (definitiva) n. 3669/14 emessa dal medesimo Tribunale in data 25 novembre 2014, così decide:

- respinge entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma integralmente le sentenze impugnate;

- condanna (...) a rimborsare a (...) s.p.a. le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida nella misura di Euro 9.515,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2016 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del dott. Maurizio Barbarisi.